

DIRETTIVA 94/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ed i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i dispositivi di attacco meccanico dei suddetti veicoli;

considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle normative vigenti, onde permettere, in particolare, l'applicazione della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4);

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio; che, di conseguenza, sono ad essa applicabili le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche del veicolo;

considerando che, per migliorare la sicurezza stradale ed agevolare l'intercambiabilità dei veicoli a motore e dei rimorchi nel traffico internazionale, è importante che tutti i tipi di veicoli che compongono autotreni o veicoli articolati siano muniti di sistemi di attacco meccanico normalizzati ed armonizzati;

considerando che è opportuno allinearsi sui requisiti tecnici del regolamento n. 55 dell'ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) concernente le disposizioni unificate per i componenti dell'attacco meccanico dei complessi di veicoli; che detto regolamento è allegato all'accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore;

considerando che nell'unificare le dimensioni dei sistemi di attacco meccanico si è tenuto conto soprattutto delle norme internazionali (ISO) per garantire l'intercambiabilità dei singoli veicoli che compongono autotreni o veicoli articolati ed assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «veicolo», ogni veicolo a motore, quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
- «tipo di attacco meccanico», il dispositivo di attacco meccanico per il quale può essere rilasciata l'omologazione di componenti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare:

- l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale per un veicolo né rifiutare ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo, per motivi concernenti l'equipaggiamento opzionale con dispositivi di attacco meccanico;
- l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale di componenti per un attacco meccanico, né vietare la vendita o l'uso di dispositivi di attacco meccanico,

se sono soddisfatte le prescrizioni degli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Dette disposizioni sono applicabili trascorso un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS

(1) GU n. C 134 del 25. 5. 1992, pag. 36.

(2) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 10.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 115).

Posizione comune del Consiglio del 27 settembre 1993 (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).